

Titolo: MODIFICHE ED AGGIUNTE AL PROGETTO APPROVATO: ART. 22 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE - Opere pubbliche	B: 22.10
Delibera del Consiglio: 10.07.2008	In vigore dal: 10.07.08
Criteria concordati nella riunione F.O.I.V e F.O.A.V. del 8.10.2004	Sostituisce 01.07.98
D.M. 4 Aprile 2001	

87B-1 - Revisione: Ing. Zigiotta

1. GENERALITA' E DEFINIZIONI

A norma dell'art. 22, le modifiche, le aggiunte e le diminuzioni al progetto definitivamente approvato, che vengano introdotte in corso dei lavori per l'esecuzione di opere (lett. A del capo II a norma dell'art. 2 del D.M. 21.08.58) per cause non imputabili al professionista, costituiscono prestazioni aggiuntive che devono essere convenientemente remunerate, con riguardo anche alla parte studiata e non eseguita.

2. PREMESSE

Indipendentemente dalla tariffazione indicata nei punti successivi, concetto fondamentale della presente scheda è che devono essere liquidate al professionista le prestazioni effettivamente rese per la redazione della perizia e ritenute necessarie dal Responsabile del Procedimento.

Pertanto se, ad es., per la redazione della perizia si sono rese necessarie diverse valutazioni sulla scelta progettuale e sui costi, con comparazione di più soluzioni per pervenire a quella economicamente e funzionalmente più valida, al professionista va riconosciuta la progettazione preliminare.

Se invece gli elaborati di perizia necessitano di nuova acquisizione di pareri o n.o. degli Enti preposti, al professionista va riconosciuta la progettazione definitiva.

Se invece, come accade frequentemente, la perizia riguarda una modifica progettuale che non necessita di alcun parere, ma risolve problemi di dettaglio costruttivo con scelta diversa da quella iniziale, al professionista va riconosciuta la progettazione esecutiva.

Quanto sopra nei limiti degli elaborati richiesti e ritenuti necessari dal R.U.P.

Effettuate queste premesse, le perizie in genere possono essere di tre tipi:

- Perizia suppletiva e/o di assestamento
- Perizia di variante
- Perizia suppletiva e di variante.

3. PERIZIE SUPPLETIVA E/O DI ASSESTAMENTO

Per Perizia Suppletiva o di Assestamento, si intende la serie di elaborati contabili necessari per accertare le variazioni in più od in meno rispetto al preventivo di spesa del progetto originario, causate da modifiche per diversa destinazione di materiali nelle quantità già previste ed approvate.

La Perizia Suppletiva non necessita del verbale di concordamento dei nuovi prezzi nè tantomeno di elaborati grafici; si tratta di un puro e semplice assestamento dei documenti di progetto con l'onere della redazione del quadro comparativo.

Generalmente è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Eventuale atto di sottomissione;
- Eventuali elaborati grafici per l'individuazione della distribuzione delle maggiori quantità rispetto al progetto originale.

4. PERIZIA DI VARIANTE

Per Perizia di Variante si intende la serie di elaborati contabili ed eventualmente grafici necessari per accertare le variazioni in più od in meno rispetto al preventivo di spesa del

**Titolo: MODIFICHE ED AGGIUNTE AL PROGETTO APPROVATO:
ART. 22
PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE**

B: 22.10

86A-1

progetto originario, causate dalla necessità della formazione di nuovi prezzi o da modifiche richiedenti varianti od aggiunte al progetto con o senza formazione di nuovi prezzi.

La Perizia di Variante necessita o del verbale di concordamento dei nuovi prezzi o di nuovi elaborati grafici, ovvero di entrambi; essa si configura pertanto come un nuovo documento progettuale con l'onere della redazione del quadro comparativo.

Generalmente è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- Nuovi elaborati grafici;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione.

5. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Caso in cui si sommano le due situazioni precedenti.

6. ONORARI

a) PERIZIA SUPPLETIVA E/O DI ASSESTAMENTO

Per la redazione degli elaborati relativi a perizie che modificano soltanto le quantità dei lavori originariamente previsti e non comportino variazioni progettuali, l'importo di esse è da sommare a quello del progetto originario, e sull'importo totale così determinato sarà computato l'onorario dal quale dovrà essere detratto il compenso relativo alla progettazione originaria. Poiché la perizia suppletiva e/o di assestamento interviene durante i lavori, e cioè dopo la redazione della fase progettuale esecutiva, gli importi da aggiornare, a seguito della redazione della perizia, sono quelli relativi al progetto esecutivo, sempreché non ricorrano le condizioni particolari riportate nelle premesse. Pertanto le voci di Tab. B che concorrono al ricalcolo del compenso professionale sono:

f): Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

g): Particolari costruttivi e decorativi;

h): Computo metrico estimativo definitivo, Quadro economico, Elenco prezzi ed eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

i): Schema di contratto, Capitolato Speciale d'appalto, Cronoprogramma.

Al compenso così determinato dovrà aggiungersi il compenso per la redazione del quadro comparativo che sarà ottenuto applicando l'aliquota e) di Tab. B) - Computo metrico estimativo, Quadro economico - del Progetto definitivo all'importo delle variazioni in più sommate a quelle in meno, in ordine assoluto, e ciò, sia per commisurare il compenso all'onere della prestazione, sia per remunerare l'impegno professionale anche quando il totale delle somme aggiunte eguagliasse quello delle opere tolte.

A quest'ultimo compenso si applicano i compensi accessori determinati si applicano i compensi accessori determinati, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 Aprile 2001, dall'importo di perizia.

Il tutto nei limiti degli elaborati richiesti dal R.U.P. e prodotti dal professionista.

b) PERIZIA DI VARIANTE

Per la redazione di elaborati relativi a perizie che comportino aggiunte e/o modifiche al progetto originario (nuove opere con applicazione di prezzi di progetto e/o di nuovi prezzi) verrà corrisposto sull'importo lordo delle nuove opere oggetto della perizia stessa l'onorario relativo alle prestazioni di progettazione effettuate dal professionista nella misura della percentuale a detto importo afferente. Anche in questo caso, la prestazione

86A-1

riguarda generalmente la fase progettuale esecutiva, per cui il nuovo progetto verrà valutato con le voci f), g), h), i) di Tab. B. Qualora tuttavia ricorressero le condizioni citate nelle premesse, al professionista dovrà essere riconosciuto anche il compenso per la fase progettuale preliminare, o quello per la fase progettuale definitiva. Nel caso di una revisione completa progettuale che ripercorra tutte le 3 fasi di progettazione, al professionista verrà riconosciuto il compenso completo previsto per le tre fasi. Al compenso così determinato dovrà inoltre aggiungersi il compenso per la redazione del quadro comparativo che sarà ottenuto applicando l'aliquota e) di Tab. B) - Computo metrico estimativo, Quadro economico - del Progetto definitivo all'importo delle variazioni in più sommate a quelle in meno, in ordine assoluto, e ciò, sia per commisurare il compenso all'onere della prestazione, sia per remunerare l'impegno professionale anche quando il totale delle somme aggiunte eguagliasse quello delle opere tolte. Per la redazione della Perizia di variante si applicano i compensi accessori determinati, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 Aprile 2001, dall'importo di perizia. Il tutto nei limiti degli elaborati richiesti dal R.U.P. e prodotti dal professionista.

c) PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

Per le perizie riguardanti i casi configurati in entrambi i commi precedenti la percentuale di onorario va determinata suddividendo l'importo puramente suppletivo da quello di variante e procedendo per ogni singolo importo di lavori con le modalità indicate ai commi precedenti medesimi.

d) COMPENSI ACCESSORI

Si applicano i compensi accessori, afferenti agli importi complessivi di progetto e di perizia, determinati ai sensi dell'art. 3 del D.M. 4 Aprile 2001.

e) RIDUZIONE DI TARIFFA

Le riduzioni di tariffa sul compenso professionale per la redazione della perizia rimangono quelle applicate per la redazione del progetto originale.

f) SUDDIVISIONE IN CLASSI E CATEGORIE

Si applica quanto previsto dalla scheda B: 14.00, ad eccezione dell'onorario per la redazione del quadro comparativo che viene applicato sulla categoria prevalente.